

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4654

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLONTÈ, MANINETTI, GIUSEPPE DRAGO, FILIPPO DRAGO, CIRO ALFANO, D'AGRÒ, MEREU, PERETTI, MONGIELLO, DI GIANDOMENICO**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

*Presentata il 29 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina vigente in materia di elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo non risulta coerente con quella che regola le altre competizioni elettorali. Con la legge 10 dicembre 1993, n. 515, si è infatti introdotto nel nostro ordinamento un principio che garantisce ed evita che il fattore finanziario divenga lo strumento principale per la conquista del consenso, grazie all'uso massiccio di mezzi di comunicazione di massa, delle tecniche pubblicitarie o di altri metodi, creando gravi squilibri nelle opportunità di elezione o di conquista di seggi. La Costituzione garantisce ad ogni cittadino, oltre al diritto di voto, quello di eleggibilità, ed è proprio riguardo a quest'ultimo che occorre vigi-

lare affinché le disparità di risorse finanziarie diventino tali da impedire, nella pratica, la realizzazione di questo diritto.

La necessità di fissare un limite massimo ai finanziamenti delle campagne elettorali, pertanto, è dettata dal pericolo di violare un principio di equità democratica che può stravolgere i termini del dibattito politico e quindi la formazione dell'opinione pubblica.

Accanto a questa motivazione ne esiste un'altra che investe l'aspetto morale della questione. Oggi, in un momento di grave crisi economica, in un momento in cui le famiglie italiane lamentano notevoli difficoltà nella gestione dei loro *budget* familiari, nel momento in cui la società italiana è investita da *crack* finanziari ed è sempre

più richiesto dalle istituzioni un sacrificio ai cittadini, abbiamo l'obbligo morale, appunto, di non dare il cattivo esempio attraverso campagne elettorali faraoniche dai costi improponibili.

Per questa ragione si ritiene opportuno estendere le disposizioni previste per le elezioni alla Camera dei deputati e successivamente estese alle elezioni regionali, alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

La presente iniziativa legislativa introduce un tetto alle spese elettorali per i candidati e per i partiti che partecipano alla competizione elettorale europea. Per i primi viene fissato un importo massimo pari alla somma di una cifra fissa di 40 mila euro ed una cifra pari al prodotto di 1 centesimo di euro per ogni elettore della circoscrizione elettorale in cui si presenta (nel caso in cui si presentasse in più circoscrizioni la somma sarebbe moltiplicata per il numero di circoscrizioni in cui è presente). Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o lista che partecipa alle elezioni europee

non potrebbero, invece superare la cifra risultante dalla moltiplicazione di 20 centesimi di euro per il numero complessivo di elettori nei quali il partito, movimento o lista è presente. Dalle proiezioni elaborate sulla base degli elettori delle scorse elezioni europee, compresi quelli residenti all'estero, risulterebbero delle cifre che si aggirerebbero tra i 100 mila e i 160 mila euro per i candidati (a seconda della grandezza delle circoscrizioni) e di circa 10 milioni di euro per i partiti.

È chiaro che interverrebbe poi, così come accade per la normativa per le elezioni politiche, tutta quella serie di adempimenti a carico dei soggetti interessati volti a certificare le veridicità delle spese sostenute.

Viene introdotto, altresì, un aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti (persone o partiti) che violano le disposizioni previste, indicando nel Fondo nazionale per le politiche sociali la destinazione delle somme incassate in conseguenza dell'applicazione di tali sanzioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis.* — 1. Le spese per la campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sostenute da ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 40 mila euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 1 centesimo di euro per ogni elettore della circoscrizione elettorale in cui il candidato concorre. Nel caso in cui il candidato concorra in più di una circoscrizione l'importo massimo previsto al periodo precedente è moltiplicato per il numero di circoscrizioni in cui è presente.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono comunque computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato. Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 5.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni europee, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al

comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tale fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 10 mila euro.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, entro tre mesi dalla data delle elezioni, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti nonché alle spese sostenute. Devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 5 mila euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

6. Alla trasmissione della dichiarazione e del rendiconto di cui al comma 5 sono tenuti anche i candidati non eletti.

ART. 8-ter. — 1. Le spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione

dell'importo di 20 centesimi di euro per il numero complessivo di elettori della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali di cui alla presente legge nelle quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

ART. 8-*quater*. — 1. Alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 11;

b) articolo 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere e l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale nazionale;

c) articolo 13;

d) articolo 14, intendendosi le dichiarazioni e i rendiconti riferiti all'articolo 8-*bis* della presente legge;

e) articolo 15, comma 5, intendendosi la dichiarazione riferita al comma 5 dell'articolo 8-*bis* della presente legge; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui all'articolo 8-*bis* della presente legge; comma 11, intendendosi riferito alle dichiarazioni delle spese elettorali di cui al comma 5 dell'articolo 8-*bis* della presente legge; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 16 della medesima legge 10 dicembre 1993, n. 515; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui all'articolo 8-*ter* della presente legge e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 16 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515; comma 19, primo periodo.

2. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo devono intendersi raddoppiate rispetto a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni. L'importo delle sanzioni irrogate in base al presente articolo è devoluto al Fondo nazionale per le politiche sociali ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*14PDL005980\*